



TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

dott. Roberto Notaro

Letti gli atti, sciogliendo la riserva del 2.10.2018;

considerato che parte convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza, avendo dedotto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, sarebbe competente la Sezione Specializzata d'Impresa del Tribunale di Napoli, trattandosi di giudizio avente ad oggetto il "*trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*";

rilevato che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 - come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 - detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (*Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017*);

ritlevato che appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa perché non ha natura di controversia societaria (a titolo esemplificativo), la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione (*Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 24/01/2018*);

ritenuto che, nel caso di specie, nella prospettiva di valorizzazione del *petitum* sostanziale e della *causa petendi*, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento di un'eventuale violazione degli obblighi informativi per le negoziazioni dei titoli illiquidi fuori dai mercati regolamentati,



oltre che di eventuali inadempimenti e di danni connessi, tutti in occasione di un rapporto instaurato tra investitore-consumatore e banca, non già attinente a partecipazioni sociali e diritti inerenti ad essa;

ritenuto, pertanto, che la domanda è stata correttamente indirizzata presso questo Tribunale;

considerato che parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto sarebbe passivamente legittimata Vecchia Carife, soggetto con piena personalità giuridica ed in fase di liquidazione coatta amministrativa, in virtù della disciplina di riferimento, del provvedimento di cessione, nonché del fatto che i rapporti oggetto di contestazione si siano estinti prima della cessione stessa;

ritenuto che le passività corrispondenti a debiti risarcitori derivanti da inadempimenti contrattuali da *mis-selling* sono da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore di un Ente-ponte ai sensi del d.lgs. n. 180/2015, non essendo le pretese risarcitorie incorporate nelle azioni azzerate e non essendo state espressamente escluse dalla cessione le relative obbligazioni (*Cfr. in senso analogo Tribunale Milano, 08/11/2017, n. 11173*);

ritenuto che la cessione ex art. 47 D.lgs. 180/2015 priva il creditore del diritto di esigere dall'ente-ponte solo il credito espressamente escluso dalla cessione, mentre ove venga fatta valere una pretesa diversa, come nel caso di specie, l'esclusione non ha ragion d'essere (*Cfr. Tribunale Ferrara, sent. n. 533 del 06/07/2018*);

ritenuto che dall'analisi del caso in esame non pare possa revocarsi in dubbio che un eventuale obbligo risarcitorio sarebbe sorto nel patrimonio dell'alienante indiscutibilmente prima della cessione, ed in particolare dal momento dell'inadempimento, pertanto preesistendo rispetto al trasferimento delle passività attuato mediante il provvedimento di cessione;

considerato che parte convenuta deduce che l'originario rapporto tra le parti si sarebbe estinto prima della cessione *ex lege* delle passività, tanto da rimanere escluso dalle stesse;

rilevato che nel caso di specie manca un'espressa previsione di esclusione dalla cessione di siffatte passività, a differenza di quanto è accaduto nella normativa relativa alle c.d. « Banche Venete », per le quali il D.L. n. 99/2017, art. 3, comma 1, n. b), esclude dalla cessione, anche in deroga all'art. 2741 c.c. , « *i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i*



debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse »;

ritenuto, con riferimento al caso di specie, che se il legislatore non ha espressamente disposto l'esclusione delle passività eventualmente derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, di conseguenza può configurarsi l'inclusione nella cessione di tali passività;

rilevato che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, non sembra difettare la legittimazione passiva in capo alla società ██████ Banca S.p.A.;

rilevato, inoltre, che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, in considerazione della complessità delle questioni attinenti alla domanda e della necessità di approfondire l'istruttoria sull'an debeat (relativo all'asserita violazione degli obblighi informativi) che su quantum risarcitorio;

rilevato, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'applicazione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

- **dispone** il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.;
- **fissa** l'udienza del 18.1.19 ex art. 183 c.p.c.

Si comunichi.

Napoli, 22.10.18

Il Giudice

dott. Roberto Notaro

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Nicola Del Vecchio.

